



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 01/06/2020

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 01 del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella palestra Comunale di via Mirabella, via S. Valentino n.64, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n.6976 del 25/05/2020 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. Manuel XAUSA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Faresin Daniele (M)

Farina Matteo (M)

Pigato Chiara (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
XAUSA Manuel	X		
COVOLO Silvia	X		
FARESIN Maria Teresa	X		
FARESIN Daniele	X		
DALLA VALLE Ivan	X		
FARINA Matteo	X		
STEFANI Massimo	X		
SPEROTTO Richard	X		
BON Marco	X		
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		

Presenti: 13 Assenti: 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2020

Il Sindaco – Presidente dott. Manuel Xausa introduce l'argomento inserito al punto n. 5 dell'ordine del giorno ed invita l'assessore al bilancio Silvia Covolo a relazionare in merito.

Assessore al bilancio Silvia Covolo relaziona come segue:

"Come già anticipato, l'art. 1, comma 779 della L. 160/2019 stabilisce altresì che per l'anno 2020, in deroga alla normativa in materia per cui le aliquote e le tariffe di competenza comunale vanno deliberate entro la data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, le aliquote IMU possono essere deliberate oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2020, con effetto dall' 1 gennaio 2020.

Abbiamo confermato le vigenti aliquote IMU, ma abbiamo deciso di non applicare alcuna aliquota per i bene-merce, ovvero per gli immobili destinati alla vendita, sui quali si sarebbe potuto applicare l'imposta fino a concorrenza dello 0,1%, con facoltà di ridurla fino all'azzeramento. Tenuto conto del particolare momento storico e delle difficoltà di alienazione che incontrano le imprese, e tenuto conto altresì del fatto che i suddetti fabbricati dal 2022 non saranno più assoggettati ad imposta, abbiamo deciso di portare sin d'ora l'aliquota a zero.

Non abbiamo ridotto le altre aliquote, tenuto conto che sui fabbricati di tipo D l'aliquota è dello 0,96%, di cui lo 0,76% va allo Stato. La prima rata del 16 giugno p.v. comprende solo la parte di spettanza statale, lo 0,2% verrà chiesto il 16 dicembre.

Resta fermo che andremo a confermare/ratificare la delibera della Giunta Campana n. 35 del 7.04.2020, che sospende il pagamento di interessi e sanzioni in tutti i casi di differimento o sospensione di pagamenti dovuti all'Amministrazione per tutto il periodo di emergenza, fino al 31 luglio prossimo.

Va da sé quindi che i contribuenti in difficoltà con il pagamento della prima rata per cause legate al Covid potranno rivolgersi agli uffici competenti."

Sindaco. Ringrazia l'assessore Covolo S. ed apre la discussione.

Aperta la discussione, non ci sono interventi.

Sindaco. Chiede se ci sono dichiarazioni di voto.

Capogruppo consiliare di maggioranza Faresin Daniele. Preannuncia il voto favorevole, in quanto la proposta consiste nella conferma delle aliquote IMU; inoltre il personale comunale potrà andare incontro ai contribuenti che sono in difficoltà a causa del periodo di emergenza COVID.

Ai sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale l'intervento integrale è registrato in atti.

Con la seguente votazione resa in modo palese, per alzata di mano:

Presenti: n. 13 Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n.//

Astenuti: n. 4 (Campana Piera, Pigato Chiara, Brian Anna e Crivellaro Francesco)

Con n. 9 voti favorevoli.

Inoltre, con la seguente votazione espressa in modo palese, per alzata di mano il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, stante la necessità di dare seguito con urgenza allo stesso:

Presenti: n. 13 Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: //

Astenuti: n. 4 (Campana Piera, Pigato Chiara, Brian Anna e Crivellaro Francesco)
Con n. 9 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 01.01.2012 in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria;

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto a decorrere dal 01.01.2014 l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, Tassa sui rifiuti (TARI) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

EVIDENZIATO che L'art. 1 comma 738 della legge di Bilancio 2020 L. 160 del 27.12.2019 dispone **“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”**;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, così come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...»;
«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime »;

VISTI:

- L'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- L'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio nell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

DATO ATTO che il comma 779 art. 1 della legge 160/2019 stabilisce che "per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 172 comma 1 lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 18/12/2019, esecutiva, è stato approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2020, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi ad integrazione della delibera di Giunta Comunale n. 1/2020;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n. 4 del 30.01.2014 di approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale: IMU-TASI-TARI) e allegato aliquote IMU-TASI e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Revisore del Conto ha reso il suo parere ai sensi dell'art 239 Comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 Comma 2 bis della L. 174 del 2012, agli atti;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTI

- il vigente regolamento generale delle Entrate;
- il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

PER TUTTO quanto sopra esposto

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come riportato nella sottostante tabella:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI	DETRAZIONI	RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI
0,60%	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	€ 200,00	€ 30,00 per ogni figlio dal terzo in poi con età inf. ai 26 anni convivente e dimorante nell'immobile oggetto d'imposta; € 30,00 per ciascun figlio convivente diversamente abile
0,96%	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10		

1,06%	Aree edificabili		
1,06%	Altri immobili		
1,06%	Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze		50% base imponibile nei casi espressamente previsti dalla legge di stabilità 2016
0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93		
1,06%	Terreni Agricoli		
0,0%	Fabbricati costruiti e destinati alla vendita "Beni merce", purchè non locati		
0,46%	Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dichiarati di interesse culturale e convenzionati con il Comune di Breganze per usi pubblici a titolo gratuito		50% base imponibile come previsto dalla L. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 747

- 3) **DI DARE ATTO** che i Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (c.d. beni merce) purchè non locati, in virtù del comma 751 della L. 160 del 27.12.2019, torneranno ad essere esenti IMU a partire dal 01.01.2022;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- 5) **DI DICHIARARE** con la sopra riportata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, stante la necessità di dare seguito con urgenza alla stessa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 06/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, li 06/05/2020

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS.
82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
in qualità di Sindaco

F.to dott. Manuel XAUSA
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 19/06/2020 al giorno 03/07/2020.

Il Segretario Comunale
Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, li 19/06/2020

Il Segretario Comunale
Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, li 19/06/2020

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttore amministrativo
Alberto Dalla Ca'
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)